



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 24 Del 08-04-2023

Oggetto: CONVENZIONE, FRA IL COMUNE DI VALLE CASTELLANA E IL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DELLA STAZIONE DI VALLE CASTELLANA, PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI ANAGRAFE INFORMATIZZATA. - (Giunta Comunale in videoconferenza).

L'anno duemilaventitre il giorno otto del mese di aprile alle ore 12:00, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

D'Angelo Camillo	Sindaco	P
Ragonici Luca	Ass. Vice Sindaco	P
Caterini Battista	Assessore	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor D'Angelo Camillo in qualità di Sindaco.

Assistite il SEGRETARIO COMUNALE Signor Piccioni Tiziana

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comandante della Stazione Carabinieri di Valle Castellana, con nota prot. 2164 del 29.03.2023, ha avanzato la proposta di attivare presso il Comando un collegamento telematico diretto con l'applicativo dell'Ufficio Anagrafe, per consultare i dati in tempo reale e quindi per un più efficiente assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti dall'ordinamento vigente;

VISTO l'art. 43, c.4, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 stabilisce che *“al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali”*;

VISTI:

- l'art. 37 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 mentre vieta ai soggetti estranei all'ufficio anagrafe l'accesso all'ufficio medesimo e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici, esclude da tale divieto *“le persone appositamente incaricate dall'Autorità Giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine”*;

- l'art. 43,co. 4 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 stabilisce che *“al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali”*;

- l'art. 50 del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 il quale dispone:

“1.I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti e conservati, resi disponibili ed accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni nel settore pubblico.

2.Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'art.2 comma 6, salvi i casi previsti dall'art.24 della legge 7 agosto 1990 n.241 e nel rispetto della normativa in materia di dati personali, è reso accessibile e fruibile dalle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive. E' fatto comunque salvo il disposto dell'art.43 del DPR 445/2000”;

- l'art. 62 *“Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR”* del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 il quale, tra l'altro, dispone al comma 3: *“[...] I comuni inoltre possono consentire, mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter ovvero anche mediante*

apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto [...]”;

CONSIDERATO che l'accesso via web alla banca dati dell'anagrafe comunale da parte delle forze dell'ordine consente una maggiore efficienza ed efficacia dell'attività di pubblica sicurezza, nonché la raccolta tempestiva delle informazioni, oltre ad una semplificazione dell'attività degli uffici comunali;

DATO ATTO che:

- questo Comune è dotato di un sistema informatizzato per la gestione dei servizi demografici fornito dalla ditta Halley Informatica S.r.l. di Matelica;
- l'accesso alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente da parte di enti esterni può attualmente avvenire attraverso l'area Extranet del portale del Comune (www.comune.vallecastellana.te.it);
- tale accesso viene attuato in modalità “https (protocollo sicuro)”, tramite credenziali di accesso “utente” e “password” rilasciate dal Comune, che consentirà ai Carabinieri di consultare ed eventualmente stampare i dati strettamente necessari all'espletamento dei propri compiti d'istituto, in base ad apposito profilo creato dal Comune stesso;
- gli accessi al sistema, oltre che essere tracciati, sono personali e consentiti esclusivamente al personale dell'Arma dei Carabinieri di cui in premessa;
- la ditta Halley Informatica S.r.l. avrà l'incarico di adeguare l'area Extranet del portale comunale a quanto indicato dalle linee guida stilate dall'Autorità (art. 58 comma 2 del CAD–Modalità di fruibilità del dato);

VISTO lo schema di convenzione per l'accesso in consultazione alla banca dati anagrafe informatizzata del Comune di Valle Castellana, convenuto tra il Comune ed il Comando, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di approvarlo;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal competente responsabile di Servizio ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

RILEVATO che la presente deliberazione non necessita di parere di regolarità contabile, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente atto anche ai sensi della motivazione di cui alla Legge n. 241/1990;

DI ADERIRE, per i motivi di cui in premessa, alla proposta pervenuta dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di Valle Castellana di attivare presso il Comando un collegamento telematico diretto con l'applicativo dell'Ufficio Anagrafe, per consultare i dati in tempo reale e quindi per un più efficiente assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti dall'ordinamento vigente;

DI APPROVARE lo schema di convenzione tra il Comune di Valle Castellana ed il Comando Provinciale dei Carabinieri di Valle Castellana per l'accesso in consultazione alla banda dati anagrafe informatizzata del Comune di Valle Castellana, che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

DI AUTORIZZARE il Responsabile del Settore Servizi Demografici, alla sottoscrizione della suddetta convenzione;

DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 05-04-2023

Il Responsabile del servizio
F.to Di Saverio
Giovanni

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to D'Angelo Camillo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana

Prot. n. **del**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00. Viene altresì pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Li

IL MESSO COMUNALE
F.to Giovanni DI SAVERIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 08-04-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana

È copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per il decorso termine di 10 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana